CONSIGLIO DI STATO

V Sezione, 15 marzo 2004, n. 1265

Conferma T.A.R. Sardegna, 18 dicembre 2002, n. 1791.

Il certificato del medico dell'A.S.L. deve attestare che l'infermità fisica preclude l'autonoma espressione del voto da parte dell'elettore, descrivendo non solo l'infermità ma anche la sua incidenza invalidante. È, pertanto, superata l'interpretazione secondo la quale il certificato medico vincola l'Ufficio di sezione solo per quanto riguarda l'esistenza dell'infermità e non per gli esiti invalidanti. Il seggio non può procedere a verifiche sulla fondatezza o meno del certificato medico.

Omissis.
L'appello è infondato.
Con il primo motivo di censura si sostiene, come già dedotto in primo grado, l'illegittimità di sei dei sette voti espressi da elettori assistiti da accompagnatore, in quanto l'impedimento fisico attestato nel certificato medico esibito non sarebbe stato tale da poter essere ricompreso tra quelli previsti dall'art. 41 comma 2 T.U. 16 maggio 1060 n. 570.
Il Tribunale ha respinto la doglianza richiamando giurisprudenza consolidata (cfr., fra le tante, Cons. Stato, V sez., 13 febbraio 1998 n. 167, 30 giugno 1997 n.768, 10 marzo 1997 n. 251) secondo la quale, in presenza di una certificazione medica, che attesti che l'elettore non è materialmente in grado di tracciare il segno del voto per impossibilità di servirsi delle mani o della vista, correttamente il presidente di seggio lo autorizza a servirsi dell'accompagnatore, senza essere tenuto a compiere alcuna particolare indagine sulle condizioni di salute dell'elettore, salvo che non vengano formulate obiezioni da parte dei componenti del seggio (scrutatori o rappresentanti di lista), ovvero emerga ictu oculi che la certificazione prodotta sia falsa o non veritiera.
Ritengono, invece, i ricorrenti che il presidente del seggio elettorale ha sempre l'obbligo di verificare la veridicità del certificato medico quando gli impedimenti denunciati non corrispondono a quelli indicati dalla legge e non solo quando qualche componente del seggio ne faccia richiesta.
La censura pone il problema dell'efficacia dei certificati medici rilasciati, ai fini l'ammissione al voto assistito, dai funzionari medici a tale scopo designati.
Occorre mettere in evidenza che la disciplina, al riguardo manchevole nell'originario testo dell'ultimo comma del menzionato art. 41 T.U. 16 maggio 1060 n. 570, è stata completata con l'art. 9 della L. 11 agosto 1991 n. 271, il quale precisa che "detti certificati debbono attestare che la infermità fisica impedisce all'elettore di esprimere il voto senza l'aiuto di altro elettore".
Il senso dell'espressione legislativa non lascia spazio a dubbi di sorta: ai fini del voto assistito, il funzionario medico designato dai competenti organi dell'unità sanitaria locale deve svolgere il suo accertamento anche sulla attitudine dell'infermità fisica, da cui è affetto l'elettore, ad impedire (non solo, dunque, a renderla più gravosa) l'autonoma manifestazione del voto e di tanto deve dare "attestazione".
Deve, pertanto, ritenersi ormai superata quella giurisprudenza che riconosceva ai certificati medici prodotti dall'elettore qualità di atti di certezza privilegiata solo per quanto attiene alla natura dell'infermità e non anche per quanto riguarda la specifica capacità invalidante delle medesime, così da vincolare il Presidente del seggio elettorale solo per quanto concerne la natura della malattia, ma non sulla portata pratica della stessa quale concreto impedimento all'espressione materiale del voto e ciò anche se nel certificato medico si attesti l'impossibilità all'espressione personale del voto (cfr. Cons. Stato, V Sez., 25 maggio 1987 n. 331; 15 maggio 1985 n. 214; 22 aprile 1985 n. 195; 20 giugno 1983 n. 251).
Appare, pertanto, condivisibile l'orientamento espresso dal giudice di primo grado secondo il quale il presidente del seggio elettorale non è tenuto in ogni caso alla cosiddetta prova empirica, volta ad accertare se l'impedimento lamentato dell'elettore rientri tra quelli elencati dalla legge o che la stessa permette di equiparare.
Tale accertamento, invero, è stato già fatto, nell'esercizio della sua discrezionalità tecnica, dal competente organo pubblico che, inoltre, si è assunto la responsabilità della relativa certificazione. Cosicché non può ammettersi che, in un ambito dalla legge riservato ad altro organo, il presidente del seggio sovrapponga al giudizio professionale medico il suo - pur "prudente" - apprezzamento. Egli potrà in ogni caso esperire tutti gli accertamenti e fare tutte le valutazioni che siano funzionali all'esercizio del potere, di cui è titolare, di consentire la modalità di voto in questione, fino a disattendere la certificazione esibita allorquando a sorreggere la sua decisione negativa

sussistano elementi tali da indurlo a ritenere che questa sia falsa o che il giudizio medico, se non deliberatamente artefatto, sia evidentemente quanto meno non rispondente a canoni della scienza medica universalmente accettati.
Su chi intenda contestare come illegittima l'ammissione dell'elettore al voto assistito incombe, allora, l'onere di dimostrare la sussistenza di siffatti elementi e, nella specie, questa dimostrazione non è stata data, essendosi limitati gli appellanti alla mera affermazione dell'inidoneità al fine in argomento delle affezioni risultanti dai certificati medici allegati al verbale delle operazioni del seggio.
La censura esaminata va, pertanto, respinta.
Omissis.